



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Direzione Infrastrutture e Servizi Media

DETERMINA N. 4/16/DIS

**VERIFICA AI SENSI DELL'ART. 43 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31
LUGLIO 2005, N.177 IN MERITO ALLA CONCENTRAZIONE REALIZZATA
ATTRAVERSO IL TRASFERIMENTO DI RAMO D'AZIENDA DALLA
SOCIETÀ RADIO MASSAROSA SOUND R.M.S. ALLA SOCIETÀ
PRIVERNO S.R.L.**

IL DIRETTORE

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante *“Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”* (di seguito denominato anche Testo Unico);

VISTO il decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 208 *“Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”*;

VISTA la delibera n. 658/15/CONS del 1 dicembre 2015, allegato A, recante *“Procedimento per la valutazione delle dimensioni economiche del Sistema Integrato delle Comunicazioni (SIC) per l'anno 2014”*;

VISTA la delibera n. 666/08/CONS, del 26 novembre 2008, recante *“Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”* come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 88/16/CONS;

VISTA la delibera n. 368/14/CONS dell'8 giugno 2014, recante “*Regolamento recante la disciplina dei procedimenti in materia di autorizzazione ai trasferimenti di proprietà, delle società radiotelevisive e dei procedimenti di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177*”;

VISTA la nota pervenuta in data 1 marzo 2016 (prot. n. 9287), con cui la società Priverno S.r.l. ha comunicato l'acquisizione, dalla società Radio Massarosa Sound R.M.S. S.r.l., del ramo d'azienda costituito dall'impresa radiofonica a carattere commerciale operante in ambito locale di cui alla concessione n. 902847 per il marchio “*Radio Massarosa Sound R.M.S.*”, ora denominata “*Gamma Radio*”;

RILEVATO che la società acquirente e la società cedente operano nel Sistema Integrato delle Comunicazioni (SIC);

CONSIDERATO quanto segue:

1. l'Autorità, in occasione di operazioni di concentrazione o intese che intervengano tra soggetti operanti nel SIC, verifica il rispetto dei limiti enunciati dai commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell'articolo 43 e dal comma 1, *lett. d)* dell'articolo 5 del Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici;

2. la società Priverno S.r.l., soggetto acquirente, risulta essere:

- una società a responsabilità limitata con sede in Ponsacco (PI), Via G. da Verrazzano n. 16 (c.f./p.i. 01166330595 – n. REA 142363);
- operante nel SIC e iscritta al ROC con il numero 4932 come esercente attività di radiodiffusione sonora commerciale locale in tecnica analogica per i marchi “*Radio Sportiva*” (concessione n. 904756) e “*Radio Sportiva 2*” (concessione n. 905463);
- controllata al 90,5% dal sig. Lorian Bessi (c.f. *OMISSIS*);
- non controllante alcuna società;

3. la società Radio Massarosa Sound R.M.S., soggetto cedente, risulta essere:

- una società a responsabilità limitata con sede in Massarosa (LU), Via Sarzanese n. 327 (c.f. 01395390469);
- operante nel SIC e iscritta al ROC con il numero 3972 come esercente attività di radiodiffusione sonora commerciale locale in tecnica analogica per il marchio “*Radio Massarosa Sound R.M.S.*”, ora “*Gamma Radio*” (concessione n. 902847) e di

autorizzazione per fornitore di contenuti di programmi radiofonici numerici e di programmi dati per il medesimo marchio (autorizzazione n. 902847/381);

- controllata al 96% dalla sig.ra Bruna Betti (c.f. *OMISSIS*);

- non controllante nessuna società;

4. l'operazione in esame è stata effettuata in data 29 gennaio 2016 tramite cessione di radio d'azienda di cui alla scrittura privata autenticata dal dott. Giovanni Simonelli in Viareggio– rep. 32753 con la quale la società Priverno S.r.l. ha acquisito dalla società Radio Massarosa Sound R.M.S. S.r.l. il ramo d'azienda costituito dall'impresa radiofonica a carattere commerciale operante in ambito locale di cui alla concessione n. 902847 per il marchio “*Radio Massarosa Sound R.M.S.*”, ora “*Gamma Radio*” con asserviti i relativi impianti radiofonici;

5. con riferimento al rispetto dei limiti relativi al numero di autorizzazioni per programmi radiofonici su frequenze terrestri, di cui ai commi 7 dell'articolo 43 e 1, *lett. d)* dell'articolo 5, si rileva che gli stessi non trovano applicazione stante la non completa attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche in tecnica digitale;

6. in merito alle valutazioni sul rispetto dei limiti anticoncentrativi di cui ai commi 9 e 10 si rileva che, per l'anno 2014, la società Priverno S.r.l., società acquirente, ha conseguito ricavi rilevanti ai fini SIC pari al *OMISSIS*% del SIC, come quantificato dalla delibera n. 658/15/CONS del 1 dicembre 2015 (euro 17.137 milioni), mentre la società Radio Massarosa Sound R.M.S. S.r.l., società cedente, ha conseguito ricavi rilevanti ai fini SIC pari al *OMISSIS*% del SIC. Pertanto, in considerazione della natura dell'accordo, l'operazione in esame non risulta idonea a consentire il conseguimento da parte della società Priverno S.r.l., anche attraverso società controllate o collegate, di ricavi superiori al 20% dei ricavi complessivi del SIC;

7. con riferimento alla verifica di cui all'articolo 43, comma 11, è emerso che le società partecipanti non conseguono ricavi nel settore delle comunicazioni elettroniche superiori al 40% dei ricavi complessivi in quel settore;

8. ai fini delle verifiche di cui all'articolo 43, comma 12, del Testo Unico, relativa al controllo sull'acquisizione di partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o la costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani a seguito dell'operazione, si rileva che tali verifiche sono effettuate solo in caso di acquisizione da parte di soggetti che esercitano attività televisiva in ambito nazionale;

VISTI gli atti del procedimento;

DETERMINA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16 del Regolamento adottato con delibera n. 368/14/CONS del 17 luglio 2014.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Roma, 11 maggio 2016

IL DIRETTORE
Antonio Provenzano